



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
PARERI

Voce: Sanità e servizio sanitario

Estremi del Parere:	Prot. 6503/20.11.11 del 3 marzo 2011 - L.R. n. 88/1990, servizio di trasporto emodializzati. Convenzione con associazioni di volontariato. Applicabilità della L.r. n. 7/2002. Assoggettabilità alle norme fondamentali del Trattato.
Massima / Abstract:	<p>Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, come modificato dall'art. 2 della L.r. n. 40/1984, le unità sanitarie locali qualora non possano provvedere in maniera diretta al servizio di trasporto dei soggetti emodializzati, sono autorizzate a stipulare, convenzione con le associazioni di volontariato.</p> <p>La convenzione, individuata dalla legge n.833/1978 quale strumento per la regolamentazione dei rapporti tra le Usl e le associazioni di volontariato, finalizzata a consentire il concorso di queste alle attività sanitarie, è espressamente disciplinata dall'art. 7 della L. 11-8-1991 n. 266 (<i>"Legge-quadro sul volontariato"</i>) ed in ambito regionale dall'art. 10 della Legge regionale 7 giugno 1994, n.22 (<i>"Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato"</i>).</p> <p>Tutta la normativa richiamata è anteriore all'adeguamento della disciplina in materia di contratti alla disciplina comunitaria, effettuato sia dallo Stato che dalla regione.</p> <p>La Corte di Giustizia, ha precisato che, seppure le direttive comunitarie si applicano solo agli appalti il cui valore supera la soglia di interesse, anche nelle procedure che, in considerazione del loro valore non siano soggette alle suddette norme, le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato.</p> <p>Ne consegue che la previsione normativa di affidamento diretto del servizio, in assenza di procedura di evidenza pubblica, in contrasto con i principi comunitari in materia, è suscettibile di disapplicazione per contrasto con l'ordinamento comunitario (<i>ex multis</i> Corte di Giustizia, sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo).</p> <p>Tale affermazione non può subire modificazione alcuna anche considerando che il servizio di trasporto emodializzati potrebbe ricondursi ai "servizi sanitari e sociali" di cui all'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 concernente servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice.</p> <p><u>Contratti ed obbligazioni della P.A.. Partecipazione delle associazioni di volontariato ad appalto pubblico di servizi. Possibile.</u></p> <p>La giurisprudenza amministrativa recente, conformemente all'orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 - C 305/08) ha espressamente affermato che <i>"l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica"</i> ed in particolare ha, così, ritenuto possibile la partecipazione di <i>"... soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato..."</i> ad un appalto pubblico di servizi. (Consiglio di Stato V 10 settembre 2010, n. 6528, Cons. Stato, V 26 agosto 2010, n. 5956).</p>
Note / Riferimenti Normativi	Legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, art. 5, comma 8, d Legge 11-8-1991 n. 266 art. 7 - Legge regionale 7 giugno 1994, n.22 art. 10 - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, artt. 31 e ss..

Redattore: Guli

